



# Bulletin

## MARS '09 - sommario

[MOBILITA' PERSONALE INSEGNANTE ED EDUCATIVO](#)

[TRASFERIMENTI E PASSAGGI](#)

[CONTRATTO REGIONALE PER I PROF, LA BATTAGLIA VALDOSTANA.](#)

[POSTI DEI DIMISSIONARI](#)

[LAVORATRICI STATALI: IN PENSIONE A 65 ANNI](#)

[FIRMATO L'ACCORDO TRA ITALIA E FRANCIA PER L'ESABAC.](#)

[DOMANDE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DOCENTI.](#)

[CITTADINANZA E COSTITUZIONE.](#)

[COMUNICATO STAMPA SAVT del 9 febbraio 2009](#)

[OMAGGIO A CORRADO GEX](#)

[COMUNICATO STAMPA SAVT del 4 marzo 2009](#)

### **MOBILITA' PERSONALE INSEGNANTE ED EDUCATIVO**

Siglato il C.C.R. integrativo concernente la mobilità del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della VdA e del personale educativo nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta per l'anno scolastico 2009/2010.

[Torna all'indice](#)

### **TRASFERIMENTI E PASSAGGI**

**I destinatari:** docenti assunti a tempo indeterminato, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, con sede definitiva nonché quelli assunti a tempo indeterminato con sede provvisoria.

**Modalità e termini per la presentazione delle domande:** le domande di trasferimento e di passaggio devono essere indirizzate al Capo del Servizio Gestione del Personale Scolastico della Sovrintendenza agli Studi della VdA e devono essere presentate al Dirigente Scolastico o dell'Ufficio presso il quale l'interessato presta servizio entro il **20 marzo 2009**.

Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere redatte, in carta semplice, in conformità ai seguenti allegati:

allegato E- modulo trasferimento

allegato F- modulo passaggio di cattedra

allegato G- modulo passaggio di ruolo.

Gli insegnanti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti.

**Indicazione delle preferenze:** le preferenze devono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda. Esse potranno essere del seguente tipo:

a) Istituzione scolastica e/o, per i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, sede scolastica associata; b) Distretto; c) Comune; d) Regione; e) Centro territoriale permanente (corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta), limitatamente ai docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado.

Le indicazioni di tipo sintetico (Distretto, Comune, Regione) comportano che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle Istituzioni scolastiche e loro sedi associate comprese, rispettivamente nel Distretto, nel Comune o nella Regione.

Le preferenze devono essere espresse trascrivendo le esatte denominazioni riportate nell'elenco allegato I al Contratto.

Le preferenze espresse, comunque in numero **non superiore a 20**, potranno essere elencate nell'ordine prescelto dal docente.

L'insegnante delle scuole ed istituti di Istruzione secondaria di primo o secondo grado che intenda chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio di cattedra deve indicare nella domanda relativa al trasferimento le preferenze che intende esprimere per il trasferimento e nelle domande relative al passaggio quelle che intende esprimere per il passaggio.

Nel caso in cui il docente presenti domanda sia di trasferimento che di passaggio di cattedra e di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace le altre domande presentate.

I docenti assunti a tempo indeterminato per le attività di sostegno e ancora in attesa di sede definitiva possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di sostegno.

I movimenti a domanda sui posti dei centri territoriali per l'istruzione e la formazione dell'età adulta nella scuola primaria e secondaria di primo grado saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta.

**Rinunzie, revoche e rettifiche delle domande:** successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande non è più consentito integrare o modificare le preferenze già espresse né la documentazione allegata. E' consentita la **revoca alla domanda** di movimento presentata. La comunicazione di revoca dovrà essere trasmessa direttamente al Capo del Servizio gestione del personale scolastico della S.S. E spedita per raccomandata entro il **30 aprile 2009**.

Non è ammessa la rinuncia del movimento concesso.

**Individuazione dei docenti in soprannumero.**

Si determina situazione di soprannumero in un'istituzione, quando il numero di posti esistente nell'organico di diritto è inferiore al numero dei docenti ivi titolari. Va precisato che l'organico di diritto nelle istituzioni verticalizzate comprensive di più gradi di istruzione è costituito da distinti e specifici organici riferiti a ciascun grado di istruzione.

L'individuazione dei soprannumerari avverrà nel seguente ordine: 1) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico di diritto dell'istituzione con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda; 2) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico di diritto dell'istituzione degli anni scolastici precedenti a quello di cui sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata.

I dirigenti scolastici pubblicheranno le predette graduatorie all'albo delle rispettive istituzioni scolastiche entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'organico di diritto e notificheranno immediatamente, per iscritto, agli interessati la loro posizione di soprannumero, informandoli che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.

Trascorsi 5 giorni dalla data della loro pubblicazione le graduatorie dovranno essere immediatamente trasmesse al Capo del Servizio gestione del personale scolastico della Sovrintendenza agli Studi. Alle predette graduatorie dovranno essere allegate le fotocopie dei documenti sulla base dei quali sono stati attribuiti i punteggi relativi ai docenti individuati come soprannumerari.

Nei confronti dei docenti i quali risulteranno in soprannumero rispetto all'organico di diritto determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti e i passaggi, si procederà al trasferimento d'ufficio.

**Precedenze.**

Le precedenze sotto elencate sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle

sequenze operative delle fasi del movimento. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore età anagrafica: 1) Disabilità e gravi motivi di salute; 2) Personale trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio richiedente il rientro nella scuola di precedente titolarità; 3) Personale disabile e personale che ha bisogno di particolari cure continuative; 4) personale trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità; 5) assistenza al coniuge ed al figlio disabile, ovvero assistenza del figlio al genitore disabile; 6) personale coniuge di militare o di categoria equiparata; 7) personale utilizzato in altra classe di concorso; 8) personale che ricopre cariche pubbliche nell'amministrazione degli enti locali.

#### **Documentazione delle domande.**

L'insegnante che chiede contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio deve documentare una sola delle domande, essendo sufficiente, per le altre, il riferimento alla documentazione allegata alla prima.

L'insegnante che chiede il passaggio, sia di cattedra che di ruolo, deve comunque documentare a pena di esclusione, con attestazione ovvero con dichiarazione sostitutiva di certificazione, il possesso dell'abilitazione, ove richiesta, o del titolo di studio prescritto.

#### **Valutazione anzianità di servizio**

L'anzianità di servizio deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme al modello allegato B (recante l'istestazione per la documentazione della domanda di mobilità), ovvero conforme al modello allegato B1 (recante l'istestazione per la documentazione prodotta ai fini della formulazione della graduatoria dei soprannumerari), ovvero con certificato di servizio in carta libera.

L'anzianità di servizio comprende gli anni di servizio comunque prestati, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza. Per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado essa comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. Per ogni anno di servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

L'anzianità di cui alla lettera b) comprende gli anni di ruolo prestati anteriormente alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti o riconoscibili per intero nella carriera di attuale appartenenza (tale anzianità comprende anche il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi resi nella scuola primaria ed il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica), nonché il servizio non di ruolo, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, riconosciuto o riconoscibile a norma degli artt. 485, 487 e 490 del D.Lgs. n. 297/94, nonché il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

La valutazione del servizio non di ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero, nel senso che è valutabile l'intera anzianità non di ruolo riconosciuta o riconoscibile senza distinzione tra quella utile ai fini giuridici ed economici e quella utile ai soli fini economici; nella mobilità d'ufficio viene valutata solo l'anzianità pre-ruolo riconosciuta o riconoscibile ai fini giuridici ed economici, con esclusione di quella utile ai soli fini economici. Nella mobilità d'ufficio le frazioni di servizio pre-ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini giuridici ed economici saranno valutate punti 1 per frazioni di anno pari o superiori a 4 mesi, e punti 2 per frazioni di anno pari o superiori a 8 mesi.

Limitatamente agli insegnanti di scuola primaria, per ogni anno di insegnamento di ruolo e non di ruolo in scuola unica o di montagna il punteggio è raddoppiato.

Il diritto all'attribuzione del punteggio una tantum previsto dalla lettera d) e dalla lettera e) del titolo I delle tabelle di valutazione dei titoli (Tabelle A e B), deve essere attestato dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme all'allegato D.

Nel computo dei servizi valutabili ai sensi del presente articolo non va considerato l'anno scolastico in corso.

#### **Valutazione delle esigenze di famiglia**

La valutazione delle esigenze di famiglia avverrà ai sensi del titolo II della tabella di valutazione e sarà effettuata esclusivamente in base alla documentazione che gli interessati avranno prodotto nei termini, unitamente alla domanda. Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli (lettera a) del suddetto titolo II verrà attribuito solo se sarà allegato il certificato di residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento, ovvero, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva

del certificato medesimo redatta dalla stessa persona o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta dall'insegnante. Il comune di ricongiungimento deve essere compreso nel territorio della Regione Valle d'Aosta. Nella predetta documentazione dovrà essere precisata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica, che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di cui all'articolo 3, primo comma, del presente contratto. Il certificato di residenza può essere sostituito anche dalla situazione di famiglia, a condizione che dalla stessa risultino la residenza e la decorrenza dell'iscrizione anagrafica.

Qualora dalla suddetta documentazione non risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi, l'interessato dovrà allegare una dichiarazione sostitutiva di certificazione in tal senso, specificando, nel caso di ricongiungimento ai genitori o ai figli, la propria posizione di stato civile.

Qualora nel comune di residenza della persona a cui si chiede il ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili, ovvero che non comprendono l'insegnamento del richiedente, il punteggio di ricongiungimento sarà attribuito per tutte le istituzioni scolastiche, purché comprese tra le preferenze espresse, del comune più vicino in cui esistono tali istituzioni scolastiche.

A norma del D.P.R. n. 445/2000 l'insegnante può comprovare con dichiarazioni sostitutive di certificazione l'esistenza di propri figli minorenni (precisandone la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato ed il rapporto di parentela con le persone cui chiede di ricongiungersi. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura.

Per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria le esigenze di famiglia di cui alle lettere a) e d) del titolo II della tabella di valutazione sono prese in considerazione se il comune cui si riferiscono tali esigenze risulta compreso nell'istituzione scolastica richiesta.

### **Valutazione dei titoli generali**

Per i trasferimenti a domanda e d'ufficio e per i passaggi nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e nelle istituzioni educative si valutano i titoli di cui al titolo III della tabella di valutazione.

Ai fini dei trasferimenti può essere valutato un solo superamento di pubblico concorso ordinario per esami e titoli (lettera b) del titolo III della tabella di valutazione.

### **Contenzioso**

Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio e il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, **entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto**, rivolto all'organo che lo ha emanato. I reclami saranno esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

### **TRASFERIMENTI E PASSAGGI**

#### **Posti disponibili**

Ai fini dei trasferimenti nell'ambito della Regione sono disponibili tutti i posti della dotazione organica privi di titolare o che si renderanno tali, per qualsiasi motivo, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti, per effetto di provvedimenti disposti o da disporre entro e non oltre il **30 aprile 2009**.

Sono, ovviamente, disponibili agli stessi fini i posti che si rendono vacanti per effetto del movimento stesso.

Non sono disponibili i posti che, per qualunque causa, vengano istituiti dopo la data di definizione degli organici di diritto.

I trasferimenti da altra provincia, i passaggi di cattedra ed i passaggi di ruolo potranno essere disposti in numero non superiore al 50 per cento dei posti che risulteranno vacanti e disponibili dopo aver effettuato, detraendoli dal numero complessivo dei posti in organico, i seguenti accantonamenti:

- 1) numero dei docenti a tempo indeterminato con sede definitiva;
- 2) numero dei docenti a tempo indeterminato ancora in attesa della sede definitiva;
- 3) numero dei docenti collocati fuori ruolo privi della sede di titolarità;
- 4) numero dei posti dei contingenti riservati alle assunzioni a tempo indeterminato per gli anni scolastici precedenti ed eventualmente non coperti per nuova assunzione.

Relativamente all'istruzione secondaria ed artistica la predetta operazione dovrà essere effettuata con

riferimento alle singole classi di concorso.

### **Assegnazione della sede agli insegnanti che cessano dal collocamento fuori ruolo**

Le operazioni di mobilità sono precedute dall'assegnazione della sede definitiva alle seguenti categorie di personale che vengono restituite al ruolo di provenienza: insegnanti appartenenti ai ruoli regionali della Valle d'Aosta e collocati fuori ruolo a disposizione del Ministero degli Affari Esteri che cessano dal collocamento fuori ruolo dopo oltre il triennio di servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero; insegnanti appartenenti ai ruoli regionali della Valle d'Aosta e collocati fuori ruolo a seguito dell'assegnazione presso I.R.R.E.-VDA che hanno perso la sede di titolarità e che chiedono di rientrare in servizio nella scuola; insegnanti appartenenti ai ruoli regionali della Valle d'Aosta e collocati fuori ruolo a disposizione dell'Amministrazione scolastica ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 26.7.2000, n. 19 che cessano dal collocamento fuori ruolo dopo il quinquennio di mantenimento della sede di titolarità; insegnanti appartenenti ai ruoli regionali della Valle d'Aosta e collocati fuori ruolo per le attività previste dall'art. 15 della legge regionale 15.6.1983, n. 57 che cessano dal collocamento fuori ruolo dopo il quinquennio di mantenimento della sede di titolarità; insegnanti appartenenti ai ruoli regionali della Valle d'Aosta e collocati fuori ruolo a disposizione dell'Amministrazione regionale ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 15.6.1983, n. 57 che cessano dal collocamento fuori ruolo.

Ai fini dell'assegnazione della sede gli interessati presenteranno **domanda in carta libera**, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all'atto del collocamento fuori ruolo, al Capo del Servizio gestione del personale scolastico della Sovrintendenza agli studi entro il termine previsto per la presentazione delle domande di mobilità. Nella domanda, da documentare nei modi previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 del presente contratto, gli interessati indicheranno in stretto ordine di preferenza e senza limitazioni numeriche le istituzioni scolastiche alle quali desiderano essere assegnati

### **Posti di sostegno**

I posti costituiti per le attività di sostegno in presenza di alunni minorati psico-fisici, minorati della vista (ciechi ed ambliopi) e minorati dell'udito (sordomuti e sordastri), possono essere assegnati solamente agli insegnanti in possesso del prescritto titolo di specializzazione. L'accesso ai predetti posti può avvenire sia per trasferimento che per passaggio di ruolo.

Per il trasferimento sui predetti posti è richiesto il relativo titolo di specializzazione conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, ovvero, per la scuola dell'infanzia e primaria, il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria e, per la scuola secondaria di I° e II° grado, il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso dalle Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria. Sono validi anche i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. n. 970/75, solamente per gli insegnanti che se ne siano già avvalsi per il conseguimento dell'assunzione in ruolo ovvero per precedente movimento. Il titolo di specializzazione dovrà essere presentato unitamente alla domanda di trasferimento o passaggio. In caso di domanda di passaggio sui posti in questione gli interessati dovranno documentare anche il possesso, ove prescritto, della specifica idoneità o abilitazione relativa al ruolo o alla classe di concorso richiesti.

L'accesso ai posti di sostegno vi comporta la permanenza per almeno un quinquennio.

I posti di sostegno relativi alla scuola secondaria di secondo grado sono ripartiti in quattro aree disciplinari (scientifica-fisica-naturalistica; umanistica-linguistica-musicale; tecnico-professionale-artistica; psicomotoria) ognuna delle quali raggruppa le varie classi di concorso ad essa attinenti come indicato nell'elenco allegato H al presente contratto. Il movimento sarà, pertanto, disposto su posti di sostegno corrispondenti all'area disciplinare comprendente la classe di concorso di titolarità, nel caso di domanda di trasferimento, ovvero comprendente la classe di concorso richiesta, nel caso di domanda di passaggio.

I posti di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria sono istituiti con riferimento all'istituzione scolastica per quanto riguarda la titolarità mentre, per quanto riguarda il funzionamento, possono essere attivati anche in più scuole o plessi dipendenti dall'istituzione stessa, o, comunque, in una scuola o plesso diversi da quelli sede dell'istituzione scolastica. Il trasferimento in un posto di sostegno comporta, pertanto, l'obbligo per il titolare di prestare servizio nelle scuole o plessi in cui la relativa attività si svolge. L'interessato, in possesso del prescritto titolo di specializzazione, può chiedere la mobilità solo su posto di sostegno oppure su posto comune e di sostegno graduando l'ordine di preferenza per le due tipologie di posto contrassegnando, nell'ordine prescelto, le apposite caselle numerate della sezione F del modulo-domanda.

### **Sedi e sezioni associate, succursali e cattedre articolate su più scuole**

Le sedi associate funzionanti in comune diverso da quello della sede principale dell'istituzione scolastica

vanno considerate, ai fini dei movimenti, come unità scolastiche dotate di un distinto organico. Pertanto i movimenti per tali sedi verranno disposti soltanto se l'aspirante ne avrà fatta esplicita richiesta con apposita preferenza, tenendo sempre presente che il numero complessivo delle preferenze non dovrà essere superiore a 20.

2. Le sezioni o succursali funzionanti nello stesso comune vanno, invece, considerate, ai fini dei movimenti, come parte integrante dell'istituzione cui appartengono e non risultano indicate nelle tabelle organiche. I movimenti verranno, pertanto, disposti esclusivamente per l'istituzione principale. L'assegnazione alle sezioni o succursali verrà disposta secondo le modalità previste in sede di contrattazione integrativa di istituto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.C.N.L. comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007.

I movimenti su cattedre-orario che prevedono il completamento in altre istituzioni scolastiche del medesimo o di altro comune saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nell'apposita casella della correlata sezione del modulo-domanda. Tale richiesta non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale pertanto, se espressa, per tutte le preferenze. L'istituzione scolastica di completamento è quella risultante dagli abbinamenti previsti dall'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, indipendentemente dal fatto che tale istituzione figuri o meno tra le preferenze espresse.

disponibile, non devono presentare domanda di trasferimento a norma del presente contratto, ma devono farne richiesta al dirigente scolastico, che disporrà l'eventuale assegnazione secondo le modalità previste in sede di contrattazione integrativa di istituto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.C.N.L. comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007.

### **Assegnazione dei posti dell'organico funzionale agli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria ed assegnazione delle diverse tipologie di posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado**

Le modalità di assegnazione del personale insegnante ai plessi e scuole nell'ambito dell'organico funzionale, costituito dai posti comuni e da quelli di sostegno, della scuola dell'infanzia e primaria debbono essere regolate dal contratto di istituto in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico, ai sensi dell'art. 6, comma 2 lettera i) del C.C.N.L. comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007, fermo restando che l'assegnazione a domanda ai plessi e scuole del personale già titolare nell'istituzione scolastica precede quella del personale neo trasferito e che, a tal fine, la continuità didattica non costituisce elemento ostativo.

Nel caso in cui il contratto di istituto non venga definito, il dirigente scolastico si atterrà ai contenuti ed ai criteri dell'art. 19 del precedente C.C.D.R. sulla mobilità dell'1.3.2001, il cui testo è, di seguito, integralmente riportato: "1. Il dirigente scolastico, in relazione ai criteri generali stabiliti dal consiglio dell'istituzione scolastica ed in conformità al piano annuale delle attività deliberato dal collegio dei docenti, assegna gli insegnanti dell'organico funzionale alle scuole o plessi ed alle attività assicurando il rispetto della continuità di servizio e didattica sulle scuole o plessi stessi, in coerenza con quanto previsto in ordine alla continuità stessa dalla progettazione didattica organizzativa elaborata dal collegio dei docenti. La continuità, in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altra scuola o plesso formulata dal singolo docente, non può essere considerata elemento ostativo. Il dirigente scolastico opererà valorizzando, altresì, le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa e tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dai singoli docenti. L'assegnazione alle scuole o plessi ed alle attività dell'istituzione scolastica, anche su richiesta degli interessati, deve essere effettuata con priorità per i docenti già titolari dell'organico funzionale dell'istituzione rispetto a quella dei docenti che entrano a far parte per la prima volta dell'organico funzionale stesso. In caso di concorrenza l'assegnazione sarà disposta secondo le risultanze di apposita graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli per i trasferimenti a domanda (allegato A - tabella A).

L'eventuale assegnazione ad attività di insegnamento su più scuole o plessi dovrà essere contenuta ai casi di effettiva necessità, con particolare riferimento alla copertura del tempo-scuola degli alunni (insegnamento frontale +compresenza), non potrà, di regola, riguardare più di due scuole o plessi ubicati in comuni diversi e sarà disposta tenendo in massimo conto il principio della vicinorietà e raggiungibilità tra i singoli plessi o scuole.

### **Passaggi di cattedra**

I docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo grado, che abbiano compiuto il periodo di prova, possono chiedere il passaggio a cattedre di qualsiasi altra classe di

concorso di scuola secondaria di primo grado per la quale siano in possesso della prescritta abilitazione all'insegnamento. Analogamente i docenti titolari nella scuola secondaria di secondo grado, ivi compresi i docenti titolari su insegnamenti di arte applicata, possono chiedere il passaggio di cattedra, nell'ambito del ruolo (dei docenti laureati o dei docenti diplomati) di

appartenenza, per qualsiasi classe di concorso per la quale siano in possesso della prescritta abilitazione, ove richiesta, ovvero dei requisiti indicati nel D.M. 10.8.1998, n. 354, relativo alla costituzione di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso, integrato con D.M. 10.11.1998, n. 448.

Il passaggio di cattedra può essere chiesto anche dal personale collocato fuori ruolo e potrà essere disposto a condizione che l'interessato cessi dal collocamento fuori ruolo, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferiscono i passaggi, per effetto di provvedimento adottato entro e non oltre la data di cui al primo comma del precedente articolo 15 (30 aprile 2009).

### **Passaggi di ruolo**

Il personale docente ed educativo che abbia compiuto il periodo di prova e che sia in possesso del titolo di studio prescritto nonché, ove richiesta, dell'abilitazione all'insegnamento specifica ovvero dichiarata corrispondente dai DD.MM. 10.8.1998, n. 354 e 10.11.1998, n. 448, può chiedere il passaggio ad altro ruolo.

Il passaggio di ruolo può essere chiesto anche dal personale collocato fuori ruolo e potrà essere disposto a condizione che l'interessato cessi dal collocamento fuori ruolo, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferiscono i passaggi, per effetto di provvedimento adottato entro e non oltre la data di cui al primo comma del precedente articolo 15 (30 aprile 2009).

Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10.3.1997.

Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (infanzia, primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, istituzioni educative).

**I trasferimenti e i passaggi del personale educativo a tempo indeterminato non appartenente ai ruoli regionali potranno essere disposti solamente nei confronti del personale che, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di mobilità, abbia già sostenuto con esito positivo la prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese, prevista dall'art. 6 del D.P.R. 31.10.1975, n. 861.**

### **Insegnanti di religione cattolica.**

La mobilità territoriale e quella intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186 è disciplinata, salvo per quanto disposto dai successivi articoli del presente contratto, dall'articolo 37bis del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente ed educativo statale per l'anno scolastico 2009/2010, sottoscritto il 12.2.2009, nonché dalle specifiche disposizioni attuative diramate con apposita Ordinanza Ministeriale.

[Torna all'indice](#)

## **CONTRATTO REGIONALE PER I PROF, LA BATTAGLIA VALDOSTANA.**

(articolo tratto dal settimanale nazionale "Italia Oggi" del 24 febbraio 2009)

Tempi duri per il contratto nazionale. Prima una ricerca della Gilda Insegnanti secondo cui il 63% dei docenti italiani è favorevole alla separazione delle aree contrattuali tra personale docente e non docente.

Poi il referendum della Flc-Cgil di Bologna che bocchia, con l'89% di voti contrari, l'accordo siglato da alcuni sindacati e il governo sul II Biennio del contratto. Infine il consiglio regionale valdostano che approva un ordine del giorno in cui impegna la giunta, d'intesa con le parti sociali, "alla realizzazione piena del principio di regionalizzazione dei comparti scuola e sanità". Favorevoli gli autonomisti e il Pd, astenuto il Pdl. "La misura consentirà di valorizzare l'attività didattica dei nostri docenti e riconoscerne la specificità e il maggior impegno", commenta Laurent Viérin, assessore regionale all'Istruzione.

Attualmente la retribuzione del settore scuola è interamente a carico dell'amministrazione regionale, mentre il trattamento giuridico ed economico è nazionale e non consente adattamenti (cfr. dpr del 1975). Un'incongruenza tornata attuale con l'applicazione delle disposizioni antifannulloni del ministro Brunetta. "A fronte di un'organizzazione scolastica", spiega Viérin, "con proprie specificità e a istituti di indennità che riconoscono impegni e competenze del personale, l'aver conservato stato giuridico ed economico

nazionali porta ora a dover applicare *tout court* le norme che ci arrivano dallo Stato . Perplexi i sindacati Flc-Cgil, Sinascel e Sism-Cisl, Snals. “Vorrei evitare”, precisa l'assessore, “che un nuovo contratto degli insegnanti cucito su una organizzazione scolastica diversa dalla nostra porti a ridiscutere il modello di scuola delineato dalla legge regionale 18/2005 .

[Torna all'indice](#)

### **POSTI DEI DIMISSIONARI DAL 1° LUGLIO 2009**

1 posto da Dirigente scolastico- I.S. “Aosta n.4”-Aosta

### **POSTI DEI DIMISSIONARI DAL 1° SETTEMBRE 2009**

#### **Scuola dell'infanzia**

1 posto- I.S. “San Francesco” di Aosta

1 posto- I.S. “Saint Roch” di Aosta

1 posto- I.S. “Comunità Montana Mont Emilius 2” di Quart

3 posti- I.S. “Comunità Montana Monte Emilius 3” di Charvensod

1 posto- I.S. “Comunità Walser e Mont Rose B” di Pont St. Martin

#### **Scuola primaria**

1 posto- I.S. “Saint Roch” di Aosta

4 posti- I.S. “Aosta n.4” di Aosta

2 posti- I.S. “Eugenia Martinet” di Aosta

3 posti- I.S. “Comunità Montana Valdigne Mont Blanc” di Morgex

1 posto- I.S. “Jean Baptiste Cerlogne” di Saint Pierre

1 posto- I.S. “Maria Ida Viglino” di Villeneuve + 1 trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (P+P)

1 posto- I.S. “Comunità Montana Monte Emilius 1” di Nus

2 posti- I.S. “Abbé Prosper Duc” di Châtillon

1 posto- I.S. “Abbé J.M. Trèves” di Saint Vincent

1 posto- I.S. “Luigi Barone” di Verrès

4 posti- I.S. “Comunità Montana Evançon 2” di Verrès

1 posto- I.S. “Comunità Montana Walser e Mont Rose B” di Pont St. Martin

2 docenti collocati fuori ruolo senza sede di servizio

**Convitto regionale F. Chabod di Aosta** 1 posto

#### **Scuola secondaria di primo grado**

30/A I.S. “Comunità Montana Valdigne Mont Blanc” di Morgex 1 posto

33/A I.S. “Comunità Montana Monte Emilius 3” di Charvensod 1 posto

33/A I.S. “Comunità Montana Monte Emilius 1” di Nus 1 posto

33/A I.S. “Maria Ida Viglino” di Villeneuve 1 posto

43/A I.S. “San Francesco” di Aosta 1 posto

43/A I.S. “Eugenia Martinet” di Aosta 1 posto

43/A I.S. “Luigi Barone” di Verrès s. ass. Brusson 1 posto

43/A I.S. “Saint Roch” di Aosta 2 posti

43/A I.S. “Luigi Einaudi” di Aosta 2 posti

43/A I.S. “Comunità Montana Grand Combin” di Gignod 1 posto

43/A I.S. “Comunità Montana Mont Emilius 2” di Quart 1

posto

45/A-F I.S. “Comunità Montana Walser e Mont Rose A” di Pont St. Martin 1 posto

45/A-F I.S. “Comunità Montana Mont Emilius 1” di Nus 1 posto

45/A-F I.S. “Luigi Einaudi” di Aosta 1 posto

45/A-F I.S. “Saint Roch” di Aosta 1 posto

SOST. I.S. “Comunità Montana Monte Emilius 2” di Quart 1 posto

#### **Scuola secondaria di secondo grado**

18/A I.S. Classica ed Artistica di Aosta 1 posto

25/A Senza Sede 1 posto

29/A I. Magistrale “M. Adelaide” di Aosta Pens+Part time 1 posto

35/A	I.S. di Istruzione Professionale di Aosta	1 posto
46/A-F	I.S. di Istruzione Professionale di Aosta Pens+Part time	1 posto
46/A-F	I.S. di Istruzione Professionale di Aosta	1 posto
46/A-T	I. Magistrale "M. Adelaide" di Aosta	1 posto
49/A	Liceo Scientifico "E. Bérard" di Aosta	1 posto
50/A	I.S. di Istruzione Tecnica Industriale e Professionale s.ass. Pont St. Martin	1 posto
51/A	Liceo Scientifico "E. Bérard" di Aosta Pens+Part time	1 posto
51/A	Liceo Scientifico "E. Bérard" di Aosta	1 posto
75/A	I.S. di Istruzione Tecnica Commerciale e per Geometri	1 posto
3/C-T	I. Magistrale "M. Adelaide" di Aosta	1 posto
27/C	I.S. di Istruzione Professionale di Aosta	1 posto
32/C	O.S. in soprannumero	1 posto
32/C	I.S. di Istruzione Tecnica Industriale e Professionale	1 posto
	religione cattolica dotazione organica scuola secondaria	1 posto

[Torna all'indice](#)

### **LAVORATRICI STATALI: IN PENSIONE A 65 ANNI**

Nel bollettino dello scorso gennaio, vi avevamo riportato la notizia della sentenza della Corte di giustizia europea, che denunciava la disparità di trattamento fra l'età di pensionamento di vecchiaia nel pubblico impiego degli uomini, previsto a 65 anni, e quello delle donne, fermo a 60 anni.

Per adeguare la normativa pensionistica Inpdap alla sentenza del Lussemburgo, il nostro Governo prevede di introdurre, a partire dal 1° gennaio 2010, cinque scalini che elevano il requisito di vecchiaia da 60 a 65 anni. L'allineamento al limite di età maschile avverrà entro il 2018, con lo scatto di un anno ogni 24 mesi, quando potranno ritirarsi con la pensione di vecchiaia le dipendenti che oggi hanno 56 anni. Nel percorso di adeguamento si terrà conto dei diritti acquisiti dalle lavoratrici fino allo scatto del nuovo scalino e verrebbe confermata la possibilità, nel periodo di transizione, di poter optare per il posticipo del ritiro a 65 anni.

La soluzione individuata dal governo è stata messa a punto da una commissione di esperti fra cui l'economista Fiorella Kostoris e il deputato Pdl Giuliano Cazzola. Secondo la relazione finale del gruppo, la norma produrrà risparmi limitati, ma non trascurabili: 315 milioni di euro nel 2010, 418 nel 2011, 517 nel 2012. A partire dal 2013 i risparmi scenderanno a 338 milioni per azzerarsi nel 2017.

Il Ministro del lavoro Maurizio Sacconi, viste le polemiche suscitate dall'annuncio dell'innalzamento dell'età pensionabile delle donne, ha provveduto a precisare che il Governo non ha al momento inviato nessuna bozza all'unione Europea in merito a tale argomento, perché la decisione deve comunque passare al vaglio del Consiglio dei Ministri e che quindi, dice il Ministro, "si è fatto tanto rumore per nulla". Nel settore privato, invece, nulla cambierebbe, anche se la relatrice Bonfrisco ha affermato: "E' solo il primo passo. Equipareremo tutti i trattamenti".

[Torna all'indice](#)

### **FIRMATO L'ACCORDO TRA ITALIA E FRANCIA PER L'ESABAC.**

Lo scorso 24 febbraio è stato finalmente firmato a Roma l'accordo tra il Ministro dell'istruzione Mariastella Gelmini e il suo omologo francese Xavier Darcos in merito alla creazione di un titolo binazionale che prenderà il nome di "Esabac": ciò consentirà agli studenti che superano l'esame di Stato di scuola secondaria superiore in Valle d'Aosta di ottenere un diploma che sarà parificato al baccalaureat francese. Come ricorda l'Assessore Viérin "la Regione Autonoma Valle d'Aosta attendeva questa firma con grande speranza. L'accordo stipulato, che dà il via libera alla nascita di un doppio diploma riconosciuto completamente da entrambi gli Stati, faciliterà la mobilità scolastica e professionale in Europa".

[Torna all'indice](#)

### **DOMANDE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DOCENTI.**

Il 3 marzo 2009, in un incontro tenuto al Miur, è stata presentata alle OO.SS. La bozza del decreto per l'aggiornamento della graduatorie ad esaurimento del personale docente. Il relativo decreto ministeriale dovrebbe essere emanato entro il prossimo 13 marzo.

Dalla bozza si evince che viene applicato quanto stabilito dall'art. 5/bis della legge n. 169/2008 che prevede l'inserimento "a pettine" nelle graduatorie predette dei docenti che: - hanno frequentato i corsi del IX ciclo Ssis o Cobaslid attivati nell'anno accademico 2007/2008; - hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello, attivato dai conservatori di musica (classi 31, 32 e 77/A); - si sono iscritti, nell'anno accademico 2007/2008, al corso di laurea in Scienze della formazione primaria e i corsi quadriennali di Didattica della musica.

Per i predetti aspiranti vengono specificati le modalità e i termini di scioglimento della riserva.

E' previsto per i docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento che intendono cambiare provincia, oltre all'aggiornamento del punteggio di poter scegliere di essere inseriti in coda in altre due province, mantenendo l'iscrizione, a pieno titolo, nella provincia di appartenenza.

[Torna all'indice](#)

### **CITTADINANZA E COSTITUZIONE.**

In data 4 marzo 2009, il Ministro Gelmini ha presentato a Palazzo Chigi il documento d'indirizzo relativo alla sperimentazione dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", materia introdotta nei programmi di tutte le scuole di ogni ordine e grado dalla legge n. 169 del 30 ottobre 2008. Gli obiettivi del progetto sono quelli di far diventare gli studenti cittadini consapevoli attraverso l'assimilazione dei valori della Carta Costituzionale, di sperimentare forme di partecipazione attiva alla vita democratica (dalla rappresentanza di classe a quella d'Istituto, dall'impegno nelle Consulte provinciali degli studenti a quello delle Associazioni studentesche), di approfondimento di specifiche tematiche (quali, ad esempio, l'educazione all'ambiente, l'educazione stradale, il volontariato, i valori del rispetto e della multiculturalità).

L'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" (senza alcun voto in pagella) avverrà durante le ore di storia e geografia e studi sociali.

### **Dipartimento per l'Istruzione**

#### **Direzione Generale per gli Ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica**

**- Ufficio VI -**

#### **Circolare Ministeriale 23 gennaio 2009, n. 10**

MIURA00DGOS prot. n. 636 /R.U.U

Oggetto: Valutazione degli apprendimenti e del comportamento

La legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169 ha disposto modifiche al sistema di valutazione degli alunni che trovano immediata attuazione nel presente anno scolastico. Prevede, altresì, un apposito regolamento di coordinamento delle norme vigenti in materia di valutazione.

Questo Ministero ha già elaborato uno schema di tale regolamento e lo ha sottoposto al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, che nella seduta plenaria del 17 dicembre scorso, ha espresso parere favorevole con osservazioni. Al momento, è in corso la stesura del testo definitivo.

In attesa del riordino del secondo ciclo di istruzione, che troverà attuazione dal 1.9.2010, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, il regolamento riguarda, per ora, solo la disciplina della valutazione relativa al primo ciclo di istruzione. Nelle more dell'iter di approvazione del regolamento, si ritiene opportuno fornire alle scuole elementi essenziali di informazione, con particolare riferimento alla valutazione intermedia di imminente scadenza, a conferma ed integrazione di quanto già contenuto nella C.M. n. 100 dell'11 dicembre 2008.

Si sottolinea, innanzitutto, che criteri essenziali per una valutazione di qualità sono:

1. la finalità formativa;
2. la validità, l'attendibilità, l'accuratezza, la trasparenza e l'equità;
3. la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio;
4. la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti;

5. il rigore metodologico nelle procedure;

6. la valenza informativa.

In tale ottica è indispensabile che i citati criteri facciano da riferimento per:

\* la valutazione in itinere;

\* la valutazione periodica e finale;

\* l'esame di Stato conclusivo di ciclo;

\* gli interventi di rilevazione esterna degli apprendimenti da parte dell'Invalsi.

In particolare, l'azione dell'Invalsi è tesa a rendere comparabili le valutazioni scolastiche con i livelli di apprendimento attesi a livello nazionale in organico raccordo con i piani di studio.

Come è noto, la citata legge di conversione n. 169/2008 ha introdotto modifiche alla valutazione del comportamento e a quella degli apprendimenti, prevedendo che le relative espressioni valutative siano riportate con voti numerici espressi in decimi.

Per gli studenti delle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado è prevista la valutazione del comportamento con voto in decimi (art. 2); per gli alunni della scuola primaria è confermata, sulla base della normativa vigente, la valutazione del comportamento con giudizio (sintetico o analitico secondo l'autonoma scelta delle scuole).

L'articolo 3 introduce nelle scuole del primo ciclo l'espressione della valutazione degli apprendimenti degli alunni con voto in decimi, in sostituzione dei giudizi precedentemente previsti.

Tale modifica, riferita agli esiti intermedi e finali, mira a rendere più chiara e trasparente la valutazione; è anche un'opportunità per valorizzare la valutazione in funzione del miglioramento dei livelli di apprendimento.

Per quanto attiene alla competenza delle scuole circa le nuove forme di valutazione, lo schema di regolamento evidenzia come, in ragione dell'autonomia scolastica, appartiene alle scuole e ai docenti la scelta delle modalità per la valutazione in itinere e per la predisposizione del documento di valutazione. Resta fermo, naturalmente, l'obbligo di rispettare tre elementi fondamentali derivanti dalle norme generali del sistema di istruzione nazionale:

1. la valutazione degli apprendimenti relativi alle discipline previste dai piani di studio;

2. la valutazione del comportamento dell'alunno;

3. l'espressione delle valutazioni, periodiche e finali, con voto in decimi per ciascuna disciplina.

#### **Valutazione degli apprendimenti**

In sede di valutazione intermedia e finale nella scuola primaria la votazione relativa alle discipline, espressa in decimi, viene accompagnata da una illustrazione relativa al livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

Sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di I grado, i docenti possono comunque autonomamente prevedere che i voti in decimi siano accompagnati anche da giudizi sintetici o analitici. Possono altresì fare riferimento ad eventuali indicatori di apprendimento.

Per l'eventuale non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato del I ciclo, la decisione è assunta a maggioranza dal consiglio di classe. Per la scuola primaria tale determinazione è assunta dai docenti della classe in sede di scrutinio con votazione unanime e per casi eccezionali e motivati. Per l'insegnamento della religione cattolica continuano ad applicarsi le specifiche norme vigenti in materia.

Per quanto riguarda la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica si conferma, nella prospettiva di una specifica modifica regolamentare, che tale disciplina, come da prassi diffusa, concorre alla determinazione della media dei voti.

#### **Valutazione del comportamento**

Per la valutazione del comportamento degli studenti della scuola secondaria di I e II grado il decreto ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5, definisce i criteri per l'espressione del voto in decimi.

Nella scuola secondaria il voto di comportamento, definito dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente, in quanto determina, autonomamente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato nel caso sia inferiore a sei decimi, indipendentemente dalla votazione conseguita nelle singole discipline di studio.

#### **Il voto in decimi**

Per quanto attiene all'espressione del voto in decimi, esso rappresenta una sostanziale novità solo per i docenti di scuola primaria e secondaria di I grado. Il suo uso nella pratica quotidiana di attività didattica è rimesso discrezionalmente ai docenti della classe, in ragione degli elementi che

attengono ai processi formativi degli alunni secondo il loro percorso personalizzato. Per quanto riguarda, infine, la certificazione finale delle competenze e i criteri per lo svolgimento degli esami di Stato del I ciclo, così come per le informazioni necessarie ai fini della conclusione dell'anno scolastico, si rinvia a successiva comunicazione, a seguito anche della approvazione definitiva del citato regolamento sulla valutazione.

Il Direttore Generale  
(Mario G. Dutto)

[Torna all'indice](#)

## COMUNICATO STAMPA SAVT

Venerdì 6 febbraio 2009 si è riunito presso la sede di Aosta il Direttivo Confederale del SAVT. All'ordine del giorno l'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali sottoscritto a Roma dalle OO.SS. Confederali CISL e UIL e anche dall'UGL, dalle parti imprenditoriali e dal Governo. La CGIL non ha sottoscritto l'accordo e propone che lo stesso sia sottoposto a consultazione referendaria tra i lavoratori.

Il Direttivo Confederale SAVT ha espresso le proprie preoccupazioni per questa nuova spaccatura del sindacato confederale. In un momento così delicato della nostra economia, con una profonda crisi socio-economica e finanziaria in atto e la quasi certezza di veder crescere la disoccupazione e la cassa integrazione guadagni, una ulteriore divisione sui metodi di lotta e di difesa dei diritti del lavoro e dei salari non giova certo ai lavoratori ed, in particolar modo, ai soggetti più deboli ed emarginati della nostra società.

L'accordo del 1993, sottoscritto per contenere la dinamica del costo del lavoro e consentirci di entrare a pieno titolo nell'area dell'euro, presentava difetti evidenti fin dalle sue prime applicazioni. Una modifica sostanziale era ed è necessaria, ma veti incrociati e proposte incomplete di nuovi accordi sono miseramente naufragate in quest'ultimi quindici anni (vedi l'accordo "di Natale" del 1998, il tentativo di Berlusconi del 2000, il "Patto per l'Italia" del 2002, già non sottoscritto dalla CGIL, i tentativi di Montezemolo, Presidente di Confindustria, nel 2004).

Finalmente il Sindacato, unitariamente, presentò a Confindustria una sua piattaforma, ampiamente discussa a livello di base, il 13 febbraio 2008. Il 10 giugno 2008 ci fu il primo vero incontro tra Governo e parti sociali e in quella sede fu presa la decisione di definire un nuovo assetto contrattuale entro il 30 settembre 2008.

Questa cronistoria è per dimostrare che, ancora una volta, in un modello politico che vuole l'affermazione di un sistema federale per il nostro Stato, un ruolo marginale se non completamente nullo, è stato riservato a tutte le rappresentanze appartenenti alle cosiddette "minoranze etno-linguistiche" che compongono il mosaico delle rappresentanze all'interno della nostra penisola, riaffermando le scelte centraliste di tutti i soggetti coinvolti.

Il direttivo Confederale del SAVT, per i motivi sopra esposti, evidenzia l'incompletezza dell'accordo del 22 gennaio 2009 anche se lo stesso esprime sicuramente importanti linee di indirizzo per un nuovo assetto della contrattazione come la durata triennale del contratto, sia per la parte economica che normativa, la creazione di un nuovo indicatore europeo (IPCA) per determinare il tasso di inflazione programmata (depurato, però, dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importanti), riconferma i due livelli di contrattazione (nazionale e il secondo livello territoriale o regionale), ma rinvia a specifiche intese per i diversi comparti questioni prioritarie delle regole della contrattazione e della rappresentanza delle organizzazioni sindacali.

In definitiva, per la nostra Organizzazione, questo accordo non è ancora ben definito nelle sue articolazioni contrattuali e sui risultati che vuole ottenere e non consente, di fatto, una facile lettura.

Riteniamo però che non modifica, nè risolve sostanzialmente nessun reale problema dei lavoratori. Non modifica nè propone azioni a sostegno dei redditi di lavoro o da pensione, non prevede

adeguamenti reali al tasso d'inflazione nè il recupero del drenaggio fiscale che tanto incide sui salari netti. Non amplia, se non a parole ed ad azioni future da costruire, il ruolo fondamentale della contrattazione di secondo livello, non incide su nuove risorse e nuovi ammortizzatori sociali in grado di proteggere coloro che sono privi di qualsiasi tutela. Pone vincoli, ancora da definire, sul diritto di sciopero durante la "tregua sindacale", prevista dall'accordo, per consentire lo svolgimento dei negoziati. Individua, per la contrattazione pubblica, molti temi in discussione da anni, come ad esempio il miglioramento della produttività e della qualità dei servizi offerti, limitando ogni risorsa economica da destinare ai vincoli della finanza pubblica, vale a dire risorse zero.

Il Direttivo Confederale del SAVT esprime la necessità, alla luce di questo nuovo accordo, di continuare nell'impegno per giungere a contrattazioni regionali che consentano una maggiore autonomia economica e normativa per i comparti pubblici della nostra regione in difesa di tutti i lavoratori pubblici valdostani, ampliando le competenze primarie derivanti dal nostro Statuto d'Autonomia. Per i settori privati auspica che un maggior decentramento e valore della contrattazione di secondo livello possa permettere a tutte le categorie la sottoscrizione di contratti territoriali o regionali che tengano conto delle particolarità e delle peculiarità socio-economiche, ambientali e produttive della nostra Regione.

Il Direttivo Confederale auspica, infine, una ripresa del dialogo e del confronto unitario tra le organizzazioni confederali sindacali che possa permettere di trovare soluzioni comuni e concordate per affrontare la difficile crisi in atto che riguarda, purtroppo, tutti i settori produttivi. Dà mandato alla Segreteria del SAVT di individuare le modalità adeguate per informare e dar voce ai lavoratori e in particolar modo ai propri iscritti.

Aosta 9 febbraio 2009

Il Direttivo Confederale SAVT

[Torna all'indice](#)

### **OMAGGIO A CORRADO GEX.**

Alle ore 9,00 di domenica 29 marzo 2009, in occasione della "Cinquième fête du printemps du Savt", ci recheremo a deporre un omaggio floreale sulla tomba di Corrado Gex, che riposa nella quiete del cimitero di Leverogne ad Arvier. Seguirà una visita guidata alla "Coopérative de l'Enfer", la Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale, la conferenza avente per tema "Souvenir de Corrado Gex" tenuta da Louis Martin, già suo collaboratore, e il pranzo con pomeriggio danzante al Ristorante "Col du Mont" di Arvier.

Chi volesse essere dei nostri, può ancora prenotarsi alla nostra segreteria al numero 0165/238384.

[Torna all'indice](#)

### **COMUNICATO STAMPA SAVT**

#### **Pensioni : 65 anni per le donne del settore Pubblico.**

La Segreteria del SAVT, riunitasi mercoledì 4 marzo, ha esaminato la proposta governativa di innalzare l'età pensionabili per le donne a 65 anni.

Va innanzitutto specificato che la proposta si riferisce alle pensioni di vecchiaia, ovvero alle lavoratrici che non posseggono il requisito dei 40 anni lavorativi, ma come prevede la normativa attuale, 60 anni di età ed almeno 20 anni di contributi previdenziali.

La proposta governativa scaturisce dalla sentenza della Corte di Giustizia europea che impone all'Italia di adeguare l'età pensionistica delle donne a quella fissata per gli uomini, 65 anni, il non

adeguamento avvierebbe, secondo il Governo Berlusconi, un processo di infrazione comunitaria a carico del nostro paese, con pesanti conseguenze.

Va specificato che la proposta è destinata solo al settore pubblico, almeno nella sua prima applicazione e il Governo prevede di introdurre 5 scalini, dal 1° gennaio 2010 che elevano il requisito di vecchiaia a 65 anni entro il 2018.

Il risparmio pensionistico prodotto da questa “riforma” è, in termini generali di spesa previdenziale, assolutamente contenuto e diluito nel tempo.

La segreteria del SAVT evidenzia che le risorse impegnate dall'Italia per le politiche del lavoro sono inferiori alla media UE di quasi 1 punto percentuale, manca un'assicurazione contro la disoccupazione indirizzata a tutte le forze di lavoro, da anni attendiamo una definizione dei lavori usuranti, la creazione di una commissione ad hoc, prevista dalla legge 247 del 2007, che deve definire il ripristino della flessibilità dell'età pensionabile e in particolar modo la determinazione dei coefficienti di calcolo per il sistema contributivo.

Così come sono oggi insufficienti, nel nostro paese, le misure di aiuto previste per i nuclei familiari, ben al di sotto di quelle erogate nel resto d'Europa, sia per quanto riguarda l'assistenza alla maternità, sia alle persone anziane e a quelle non autosufficienti, tutte attività di assistenza oggi prevalentemente svolte dalle donne.

Questi sono i veri problemi del nostro sistema pensionistico che dobbiamo risolvere prima di prevedere l'aumento dell'età pensionabile delle donne.

Come SAVT possiamo accettare di lavorare più a lungo solo in cambio di un welfare più forte, più attento ai bisogni dei giovani lavoratori e disponibile ad accompagnare dignitosamente i lavoratori anziani, espulsi dal mercato del lavoro, verso una dignitosa pensione.

Da sempre il SAVT propone di promuovere l'allungamento dell'attività lavorativa su base volontaria e non a colpi di decreti legge della maggioranza governativa di turno, così come è necessario dare certezze dei diritti a tutte le lavoratrici e i lavoratori.

Come SAVT auspichiamo un nuovo patto generazionale che riequilibri il nostro “fragile” sistema previdenziale.

Le pensioni che da qui a vent'anni saranno garantite ai prossimi pensionati saranno pagate e sostenute dai lavoratori attivi, è quindi necessario che tutti gli attori, sociali, politici e i lavoratori siano responsabilizzati e compartecipi del progetto di sostenibilità economica e sociale della nostra previdenza pubblica.

**Un uomo può uccidere un fiore, due fiori, tre....  
Ma non può contenere la primavera.**

*Mahatma Gandhi*

[Torna all'indice](#)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.